

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3280**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore SCARABOSIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 2005**

—————

Modifiche al codice penale in materia  
di concorso di persone nel reato

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge vuole scongiurare il rischio che si crei giurisprudenzialmente un illecito penale non previsto dalla legge, attesa la vigenza del principio costituzionale di legalità della fattispecie penale *ex* articolo 25, secondo comma, della Costituzione che recita: «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso». Il che significa non solo preordinazione della norma incriminatrice rispetto al fatto oggetto di incolpazione, ma anche determinatezza e tassatività della condotta punita.

Per scongiurare il pericolo di essere perseguiti e condannati per un fatto non espressamente previsto dalla legge come reato si ritiene necessario intervenire sulla parte generale del codice penale e segnatamente sull'interferenza delle norme che regolano il concorso di persona del reato e quelle sui reati associativi.

A titolo dimostrativo di quanto appena detto, pur essendo la figura del concorso esterno una clausola sostanzialmente vuota, essa è suscettibile di contenere qualsivoglia addebito non altrimenti punito dalla legge penale.

Tale carenza ben dimostrata la capacità estensiva praticamente illimitata della combinazione tra l'articolo 110 del codice penale e reati associativi.

Prova ne sia la lettura della proposta di codificazione elaborata dalla «Commissione Grosso», secondo la quale «fuori dei casi di partecipazione all'associazione, le pene stabilite sono applicabili a chi fornisce un rilevante contributo consapevole e volontario al conseguimento dei fini dell'associazione o alla sua conservazione e stabilità».

Il tentativo di predeterminazione della fattispecie criminosa, per quanto lodevole, soffre la tendenziale indeterminatezza dell'aggettivazione «rilevante» che qualifica il contributo rilevante, nonché delle condizioni di «conservazione e instabilità» del sodalizio criminoso.

In conclusione, ritengo opportuno e rispondente ad un'esigenza di certezza del diritto e di giustizia, proporre una modifica che escluda l'applicabilità dell'articolo 110 del codice penale a tutti i reati associativi.

Per ragioni di coordinamento normativo propongo, altresì, di espungere dagli articoli 270-ter, 370 e 418 del codice penale le parole: «di concorso nel reato o», lasciando inalterata l'ipotesi di favoreggiamento.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Dopo l'articolo 110 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 110-*bis*. - (*Esclusioni*). - Le disposizioni previste nell'articolo 110 non si applicano ai reati previsti dagli articoli 270, 270-*bis*, 271, 273, 274, 284, 304, 305, 306, 416 e 416-*bis*».

## Art. 2.

1. All'articolo 270-*ter*, primo comma, del codice penale, le parole: «di concorso nel reato o» sono soppresse.

## Art. 3.

1. All'articolo 307, primo comma, del codice penale, le parole: «di concorso nel reato o» sono soppresse.

## Art. 4.

1. All'articolo 418, primo comma, del codice penale, le parole: «di concorso nel reato o» sono soppresse.

